

CONVENZIONE

Tra

La ASL n. 1 di Sassari con sede in via Cattalochino n.9 (C.F. 02884000908), di seguito “Amministrazione”, nella persona del Dott. Flavio Sensi, nato a [REDACTED], CF [REDACTED], in qualità di Direttore Generale

E

Prexta Spa, con sede legale in Basiglio (Mi), Via Ennio Doris, snc C.A.P. 20079 Milano 3 – C.F. 07551781003 n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07551781003, iscritta all’Albo degli intermediari finanziari n. 117 nella persona di Paolo Rossi, nato il [REDACTED], codice fiscale: [REDACTED] in qualità di Direttore Commerciale

premesso che

- L’Istituto opera nel mercato del credito, ai sensi degli artt. 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1939, n.385;
- L’Istituto concede finanziamenti ai dipendenti pubblici, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata;
- Le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950;
- I suddetti prestiti **non** sono garantiti dall’Azienda e devono essere idoneamente garantiti dai rischi elencati all’art.32 del D.P.R. n. 180/1950;
- L’Azienda non risponde per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;
- La presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente dell’Azienda rilascia alla stessa per pagare, tramite ritenuta sugli emolumenti stipendiali spettanti, l’istituto in ragione dell’avvenuta sottoscrizione di un contratto di finanziamento;

VISTI

Gli artt. 1269 e segg. del Codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;

- Il D.P.R. del 5/01/1950, n. 180, di approvazione del testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;
- Il DPR 28 luglio 1950 n. 895, di approvazione del nuovo regolamento per l’esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;

convengono e stipulano quanto segue

Art.1

L'Amministrazione autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico, ad operare le trattenute – tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di emolumenti stipendiali – sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'istituto, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal testo Unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni.

La quota relativa all'istituto della delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili.

I finanziamenti devono essere idoneamente garantiti dai rischi elencati all'art. 32 del DPR n. 180/1950 e, in caso si verifichino, nessuna azione può essere fatta valere nei confronti dell'Azienda.

Art. 2

Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con l'istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni anche di durata decennale.

Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi conformemente a quanto previsto dall'art. 39 del D.P.R. del 5 gennaio 1950, n.180.

Art. 3

L'effettuazione delle trattenute di cui all'art. 2 verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute di recupero per crediti erariali o di ritenute di ufficio per morosità o per altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

Art. 4

I versamenti delle trattenute verranno operati dall'Amministrazione, mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamento al conto corrente bancario avente le coordinate IBAN **IT62P0200805134000103629756** o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'istituto, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

L'Azienda provvede ad inviare all'Istituto l'elenco analitico delle quote trattenute sugli stipendi del mese esclusivamente per posta elettronica indicata dall'istituto, entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art. 5

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione.

Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alla circolare del 15/01/2015, n. 2/RGS.

In particolare, l'Istituto si obbliga a corrispondere per ogni delega di nuova attivazione €. 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni trattenuta effettuata riferita a ciascuna delega attiva.

Gli oneri saranno versati dall'Istituto, per intero, successivamente al ricevimento dell'atto di benestare all'operazione di finanziamento da parte dell'Azienda.

In caso di anticipata estinzione del prestito, l'Azienda si obbliga a restituire, a richiesta dell'Istituto, l'importo degli oneri corrisposto anticipatamente per le trattenute non effettuate.

Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni attivate ancora in essere.

Art. 6

Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà effettuato dall'Istituto con accreditamento dei relativi importi sul conto corrente con codice **IBAN IT83N0101517203000070783276**, nella misura intera fissata per ogni delegazione attivata.

Art.7

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto estintivo del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

Art. 8

La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione dal servizio per qualunque causa, a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 9

La presente convenzione avrà durata di un anno con decorrenza dalla data di sottoscrizione fatta salva la risoluzione anticipata in caso di adozione del Regolamento ARES che disciplini la materia, senza possibilità di tacito rinnovo.

La scadenza della convenzione non fa venir meno gli obblighi assunti dalle parti con la presente convenzione riferiti ai contratti di finanziamento in essere e fino a scadenza degli stessi.

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, rispetto alla scadenza.

Art. 10

L'Istituto si impegna ad espletare le sue attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori, al " tasso soglia " così come trimestralmente definito dal Ministero dell'economia e Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria " altri finanziamenti alle famiglie e alle Imprese".

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

Art. 11

L'istituto, pena la risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il mesedì aprile, luglio, ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti dell'Amministrazione comprendente le sotto indicate voci:

- Nominativo debitore
- Importo lordo e netto erogato
- Numero ratei
- Importo mensile ratei
- T.E.G. – T.A.E.G – I.S.C.
- Decorrenza e scadenza finanziamento

Art. 12

Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni conosciute nell'esecuzione della presente convenzione e all'osservanza delle norme in materia di tutela della Privacy (d.lgs. 196/2003).

A tal fine le Parti prendono atto, dandone reciproca conferma, che le stesse si configurano ai fini della Privacy quali autonomi titolari del trattamento dei dati personale, ciascuna quanto di sua spettanza e nel proprio ambito di competenza.

Art. 13

In caso di controversia che dovesse insorgere fra le parti con riferimento alla presente convenzione, le parti medesime convengono che il Foro competente è quello di Sassari.

Art. 14

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione è fatti rinvio alla normativa dettata in materia di cessione di emolumenti stipendiali e di trattenute sugli stessi mediante l'Istituto della delegazione di pagamento, in particolare, i limiti ed ai vincoli stabiliti con DPR n.180/1950, nonché ad ogni interpretazione della normativa medesima e/o istruzione operativa del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

Art. 15

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente, ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

A tal fine le Parti prendono atto, dandone reciprocamente conferma, che le stesse si configurano ai fini della Privacy quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali, ciascuna quanto di sua spettanza e nel proprio ambito di competenza

Letto, confermato e sottoscritto

Per la ASL n. 1 di Sassari
il Direttore Generale
Dott. Flavio Sensi

Per l'Istituto _____
Dott. _____